

Avv. Michele Romaniello

Amministrativista

Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa

Via Rossini 12 - Trentola Ducenta

Tel e Fax n. 081 344 07 94

email: mromaniello@libero.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- NAPOLI -

Ricorre il sig. Vincenzo IAVARONE nato il 09.09.85 ad Aversa (CE) (CF: VRN VCN 85P09 A512X) rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dall'avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234 K; pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it; fax: 0813440794) con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli,

per l'annullamento, previa sospensione

della a) determinazione n. 0013279 del 12.09.16 del Direttore Generale del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Campania relativa all'ambito disciplinare AD02 (classi di concorso A048 e A049) relativa al concorso di cui al decreto del direttore generale n. 106/16 nella parte in cui è indicato il nominativo del ricorrente nella posizione n. 297 con punteggio di 64,4 e non nella posizione n. 236 con punteggio di 69,4; b) determinazione n.0013404 del 14.09.16 e n.0013489 del 15.09.16 del Direttore Generale del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con le quali è stata aggiornata e rettificata la graduatoria di cui alla determinazione n. 0013279 del 12.09.16 nella parte in cui non è contenuto il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso con il punteggio a lui spettante di 69,4 e corrispondente posizione in graduatoria; una agli atti preordinati connessi e consequenziali tra i quali il provvedimento di diniego, ignoti data e numero,

formatosi sull'istanza del ricorrente prot.n. 023446/16 di rettifica della posizione e punteggio attribuito.

FATTO

Con decreto n. 0000106 del 23.02.16 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico, venivano indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo e grado e n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il ricorrente, in possesso dei requisiti di legge, partecipava al concorso celebratosi nella Regione Campania e superava tutte le prove selettive; tuttavia pubblicata la graduatoria di merito (con determinazione n. 0013279 del 12.09.16 del Direttore Generale del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania) apprendeva che anziché ricevere 69,4 punti ed occupare la corrispondente posizione n. 236 nella graduatoria finale, aveva ricevuto 64,4 punti (con posizione in graduatoria al n. 297) e non gli erano stati attribuiti 5 punti dovuti in base al decreto ministeriale n. 94 del 23.02.16 (di approvazione della tabella dei titoli valutabili) per aver conseguito l'abilitazione (TFA) mediante procedure selettive (cfr. predetta tabella punto A.2.2).

Più in particolare al ricorrente venivano attribuiti 64,4 punti così composti: 30,2 per la prova scritta + 28 per la prova orale + 6,2 per alcuni dei titoli posseduti ovvero 2 punti per le conoscenze linguistiche e 4,2 per il voto conseguito al termine del corso di abilitazione (cfr. tabella A.2.1 del

d.m.94/16 cit.) senza ricevere i 5 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con procedura selettiva (TFA); se al ricorrente fossero stati riconosciuti detti ulteriori 5 punti lo stesso si sarebbe utilmente collocato in graduatoria al n. 236 con il punteggio di 69,4.

Con successive determinazioni nn.0013404 del 14.09.16 e 13489 del 15.09.16 del Direttore Generale del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania veniva aggiornata e rettificata la predetta graduatoria ed il nominativo del ricorrente non veniva più inserito tra i vincitori del concorso.

Al contrario se gli fosse stato correttamente attribuito il punteggio di 69,4 si sarebbe qui utilmente collocato nella posizione n. 258.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno pertanto previa sospensione annullati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 0000106 DEL 23.02.16 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NONCHÉ DEL D.M. N. 94 DEL 23.02.16 –

Con decreto ministeriale n. 94 del 23.02.16 venivano identificati i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente presso i percorsi di istruzione di ogni grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Al punto A.2.1 della tabella allegata al predetto d.m. n.94/16 si stabiliva di riconoscere un punteggio per il solo voto riportato all'atto del conseguimento dell'abilitazione, circostanza questa che consentiva al ricorrente di ricevere 4,2 punti.

Al successivo punto A.2.2 della predetta tabella si stabiliva che l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami dava diritto a 5 punti.

Il ricorrente, come risulta per tabulas dalla documentazione in atti, conseguiva l'abilitazione all'insegnamento attraverso procedure selettive pubbliche per titoli ed esami (c.d. TFA) e quindi aveva diritto ad ottenere i 5 punti ulteriori previsti per i titoli di accesso ma ciò nonostante a lui non sono stati attribuiti.

Giova sul punto precisare che detta omissione si è verificata per la maggior parte dei candidati inseriti nella graduatoria finale e l'amministrazione, accortasi dell'errore, con i decreti qui impugnati ha rivisto ed aggiornato la graduatoria finale correggendo gli errori commessi. Tuttavia la correzione è avvenuta solo per alcuni candidati e non per tutti.

Il ricorrente pertanto con nota prot.n. 023446/16, al fine di evitare il contenzioso amministrativo, evidenziava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l'errore commesso e lo invitava a correggerlo dandogli la corrispondente posizione in graduatoria.

Tuttavia in ordine a detta richiesta l'amministrazione non eseguiva alcunché confermando la graduatoria. È evidente l'illegittimità della stessa nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente tra i vincitori con il punteggio di 69,4 per la violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale n. 94 del 23.02.16 e della tabella ad esso allegata nonché per eccesso di potere in tutte le sue manifestazioni, per sviamento per insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed assenza di motivazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è assistito dal necessario *fumus*.

Il danno grave e irreparabile è di solare evidenza atteso che se l'amministrazione non provvederà in tempi brevi alla correzione di errori materiali commessi nella predisposizione della graduatoria, verranno conferiti incarichi di lavoro a tempo indeterminato a soggetti non aventi titolo ed al contempo detti incarichi verranno negati a chi ha il titolo per riceverli.

È pertanto necessario che Codesto Ecc.mo T.A.R. Campania, Napoli, intervenga sin dalla sede cautelare adottando ogni provvedimento utile a preservare gli effetti di una pronuncia resa in definizione del processo.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione cautelare.

Conseguenze di legge.

Valore: indeterminato

Contributo: € 650,00

Avv. Michele Romaniello

RELATA DI NOTIFICA
ai sensi della legge 21/01/1994, n.53

Io sottoscritto Avv. Michele Romaniello, con studio in Aversa (CE) in Via Giovanbattista Vico n.7, nella qualità di procuratore costituito del sig. Iavarone Vincenzo come generalizzato in epigrafe del ricorso che precede, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 1/10/2004, ho notificato il ricorso che precede, per conto dello stesso annotato ai nn. 178 – 179 – 180 – 181 del mio III Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Aversa (CE) a:

I. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (Rep. N. 178), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via A. Diaz n. 11, 80100 Napoli ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/n. 76529962098-0 come risultante dalla ricevuta postale.

II. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (Rep. N. 179) in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via A. Diaz n. 11, 80100 Napoli ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/n. 76529962101-3 come risultante dalla ricevuta postale.

III. VITONE MARIANGELA (Rep. N. 180) domiciliata in Via George Sand n. 164, edificio IV interno 15, 80011 Acerra (NA) Napoli ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/n. 76529962100-2 come risultante dalla ricevuta postale.

IV. STEFANINI LIANA (Rep. N. 181) domiciliata in Via Vincenzo Di Napoli 2, 82100 Benevento ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/n. 76529962099-1 come risultante dalla ricevuta postale.

Avv. Michele Romaniello

*Per vidimazione
Ufficio Postale di*